



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Competenze

Articolo 3 - Responsabilità

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

Articolo 11 - Targhetta di riconoscimento

Articolo 12 - Trasporti

Articolo 13 - Modalità del trasporto e percorso

Articolo 14 - Trasporti a pagamento e gratuiti

Articolo 15 - Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 16 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

CAPO IV

CIMITERO

Articolo 17 - Servizio di custodia

Articolo 18 - Piano regolatore cimiteriale

Articolo 19 - Accoglimento nel cimitero

Articolo 20 - Traslazioni

Articolo 21 - Campi di inumazione

Articolo 22 - Sepolture private

Articolo 23 - Tumulazioni provvisorie

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 24 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 25 - Urne cinerarie

Articolo 26 - Affidamento delle ceneri ai familiari

Articolo 27 - Controlli

Articolo 28 - Dispersione delle ceneri

Articolo 29 - Deposito provvisorio

Articolo 30 - Registri cimiteriali

Articolo 31 - Senso comunitario della morte

Articolo 32 - Tariffe

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Articolo 34 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Articolo 35 - Oggetti da recuperare

Articolo 36 - Disponibilità dei materiali

CAPO VIII

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 37 - Sepolture private

Articolo 38 - Concessionari

Articolo 39 - Concessioni a Collettività, Enti od Istituzioni

Articolo 40 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Articolo 41 - Manutenzione delle sepolture

Articolo 42 - Costruzione dell'opera - termini

Articolo 43 - Subentro e titolarità

Articolo 44 - Sepolture private - scadenza

Articolo 45 - Rinuncia a concessione

Articolo 46 - Revoca

Articolo 47 - Decadenza della concessione

Articolo 48 - Estinzione della concessione

Articolo 49 - Fascicoli per le sepolture private

Articolo 50 - Concessioni perpetue

Articolo 51 - Vigilanza del comune

CAPO IX

DISCIPLINA DEL CIMITERO.

Articolo 52 - Orari

Articolo 53 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 54 - Divieti

Articolo 55 - Fiori e piante ornamentali

Articolo 56 - Manufatti ed ornamenti delle sepolture

Articolo 57 - Rifiuti prodotti nel cimitero

Articolo 58 - Imprese esecutrici di lavori all'interno del cimitero

CAPO X

PERSONALE OPERANTE NEL CIMITERO

Articolo 59 - Custode

Articolo 60 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO XI

SANZIONI E CAUTELE.

Articolo 61 - Sanzioni

Articolo 62 - Cautele

CAPO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 63 - Norme transitorie

Articolo 64 - Efficacia delle precedenti disposizioni – norme finali

Articolo 65 - Norme di rimando

Tabella A) Servizi a pagamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, alla L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, ha per oggetto:

- la definizione, nel Comune di Monfalcone, delle norme relative alla sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e sepolture private, all'inumazione comune, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme,
- il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone.

Articolo 2

Competenze

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri
- c) il recupero delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, e loro trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune
- e) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
- g) i trasporti di salme ordinati dall'ASL per motivi igienico-sanitari o medico-legali, ovvero dall'Autorità Giudiziaria
- h) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

Tutti gli altri servizi indicati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera di giunta soggetta a revisione periodica. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria é tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti nell'ufficio comunale o nel cimitero e pubblicati sul sito del comune:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali é in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

Il deposito di osservazione e l'obitorio comunale, ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazione, se disposto dal medico che constata il decesso o se richiesto dai famigliari

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori é autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona incidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione e durante tale periodo é vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/1990

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il servizio di igiene pubblica della ASS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

L'addetto al trasporto funebre è incaricato di pubblico servizio

All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale, così come previsto dall'art. 21 della L.R. 12/2011

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.

Per le inumazioni si fa riferimento a quanto previsto dal capo XIV artt. 74 e 75 del D.P.R. 285 dd. 10/09/1990 e precisamente:

- Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

- Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
- Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Per le tumulazioni si fa riferimento a quanto previsto dal capo XV art. 77 del D.P.R. 285 dd. 10/09/1990 e precisamente:

- Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo
- La cassa metallica, che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
- Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
- La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro

- Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

É consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute o dal soggetto competente a seguito del D.P.C.M. 26 maggio 2000, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiale diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno, e le urne cinerarie contenenti le ceneri devono portare all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa e il trasporto funebre per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno é dichiarato dai Servizi Sociali del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

La tariffa massima che il Comune di Monfalcone corrisponde per il servizio funebre di persone indigenti, è fissata con deliberazione giuntalesoggetta a revisione periodica. Nessun importo aggiuntivo verrà corrisposto all'impresa che eseguirà tale servizio

Articolo 11

Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e il luogo di rinvenimento, nonché l'indicazione dell'impresa che ha effettuato il trasporto.

Articolo 12

Trasporti

Il trasporto funebre è un servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune.

Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo della sepoltura o cremazione.

Per il trasporto funebre valgono le norme previste dal capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e al Capo VI della L.R. 12/2011

Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente

Regolamento.

Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 13

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 14

Trasporti a pagamento e gratuiti

I trasporti funebri sono a pagamento così come stabilito dall'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 15

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funerarie siti anche in Comune diverso. Per tali trasferimenti devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10 della L.R. 12/2011.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 16

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive l'ASS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'ASS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

CAPO IV CIMITERO

Articolo 17

Servizio di custodia

Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico del cimitero.

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi.

Articolo 18

Piano regolatore cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Comune cura la redazione ed adotta il Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (in seguito denominato PRC) in grado di recepire le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.

L'elaborazione del PRC tiene conto di quanto segue:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di competenza sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni future, formulate sulla dinamica demografica prevista, anche in funzione degli sviluppi urbanistici programmati;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente e delle proiezioni di sviluppo nel tempo delle relative necessità per le varie tipologie di sepoltura, anche in relazione alla durata delle concessioni e dei periodi inumatori;
- c) della valutazione dello sviluppo della pratica crematoria di salme e resti mortali nell'ultimo quinquennio e della situazione impiantistica esistente;
- d) dei vincoli di rispetto monumentale e delle barriere architettoniche esistenti;
- e) delle fasce di rispetto esistenti all'intorno del cimitero;
- f) dei costi gestionali.

Determina, tra l'altro:

- a) le necessità future di spazi di sepoltura in funzione di quanto al precedente comma, lettere a), b) e c);
- b) gli eventuali aggiornamenti della durata delle concessioni e dei periodi inumatori, anche in funzione dei tempi di trasformazione delle salme, nonché i criteri per i successivi aggiornamenti nel tempo;

- c) l'indicazione di eventuali necessità di ampliamento del cimitero anche, se del caso, nelle fasce di rispetto d'intorno;
- d) le direttrici di percorso interno al cimitero, anche in funzione dell'operatività prevista e della eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) gli scaglionamenti temporali degli interventi ritenuti necessari;
- f) gli aspetti economici e finanziari relativi al compimento delle previsioni di piano, anche in funzione dei proventi concessori, della cui dinamica d'aggiornamento nel tempo fornisce indicazione;
- g) il quadro delle previsioni di costo gestionale.

Fatti salvi gli obblighi di legge, il PRC nel cimitero può prevedere:

- a) campi di inumazione comuni (obbligatorie nei termini di legge);
- b) aree e manufatti per sepolture private familiari e di collettività;
- c) campi per rotazione di salme inconsunte;
- d) manufatti per nicchie ossario e/o cinerarie private;
- e) ossario comune;
- f) cinerario comune;
- g) idonei spazi adibiti alla sepoltura di salme di persone di religioni diverse da quella cattolica e senza credo religioso
- h) aree o manufatti per servizi;
- i) altro ritenuto necessario.

Il PRC individua inoltre per il cimitero, manufatti ed aree: destinazioni d'uso, vincoli, dimensioni, rapporti, caratteristiche morfologiche, modalità e tempi d'esecuzione, obblighi, tipi, materiali, arredi ed ornamenti, distanze obbligate e di rispetto, ubicazioni, dotazioni infrastrutturali, norme tecniche, costruzioni, rimozioni e demolizioni, procedure, standard dei progetti tipo, ed ogni altro elemento utile alla regolamentazione, anche di tipo edilizio, dell'utilizzo degli spazi secondo le previsioni.

Almeno ogni 20 anni il Comune è tenuto a revisionare il PRC tenendo conto delle variazioni intervenute e tendenziali in ordine all'evoluzione delle pratiche e tipologie di sepoltura, cremazione, o quant'altro utile o necessario.

Almeno ogni 5 anni il Comune verifica la sussistenza del divieto di edificazione nelle fasce di rispetto intorno al cimitero, per le conseguenti determinazioni.

Le dimensioni delle aree destinate alla concessione per le sepolture private a sistema di inumazione o di tumulazione, non potranno eccedere le seguenti:

A) per i campi di inumazione decennali di cadaveri di persone di oltre i 10 anni

- 1) superficie dell'area: larghezza cm.80 lunghezza cm. 220;
- 2) profondità cm 200
- 3) distanza minima dai viali e dalle altre sepolture cm. 50 su ogni lato;
- 4) superficie coperta del monumento funebre, non superiore ai 2/3 dell'area concessa;
- 5) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 30;
- 6) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 105

B) per i campi di inumazione decennali di cadaveri di persone di età sotto i 10 anni

- 1) superficie dell'area: larghezza cm.; 50 lunghezza cm. 150;
- 2) profondità cm 200

- 3) distanza minima dai viali e dalle altre sepolture cm. 50 su ogni lato;
- 4) superficie coperta del monumento funebre, non superiore ai 2/3 dell'area concessa;
- 5) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 30;
- 6) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm. 105

C) per le tombe di famiglia di nuova costruzione:

- 1) superficie dell'area: larghezza cm. 300 lunghezza cm 250
- 2) Ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo: lunghezza cm 2,25; larghezza cm. 75, altezza cm..70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del Dpr 285/90
- 3) distanza minima dai viali cm 50;
- 4) superficie coperta massima del monumento funebre uguale all'area concessa;
- 5) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 30
- 6) altezza massima fuori dal pino campagna delle lapidi cm. 130

D) per le modifiche e costruzione nuovi manufatti sulle tombe di famiglia già esistenti nella parte vecchia del cimitero

- 1) superficie coperta massima del monumento funebre uguale all'area concessa;
- 2) altezza massima fuori dal piano campagna della tomba cm. 30
- 3) altezza massima fuori dal piano campagna delle lapidi cm 130

E) I colombari per tumulazioni individuali hanno dimensione di cm. 70 per cm 80 per cm 220, sono destinati ad accogliere una salma, dovranno essere sigillati ermeticamente mediante muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita altresì la chiusura, così come prevista dal comma 9 della'art. 76 del D.pr 285/90.

Alla salma potranno essere aggiunte al massimo una cassetta di resti ed un'urna cineraria oppure due urne cinerarie. Il rivestimento di pietra naturale, già fornito con la concessione del manufatto dovrà essere posto in opera utilizzando gli appositi sostegni esistenti, perfettamente allineato e distanziato rispetto agli altri. Eventuali applicazioni sulla lastra esterna (lampada votiva, portafiori, ecc.) non potranno sporgere più di cm. 15 dal piano della lastra.

F) I loculi ossario delle dimensioni di cm 30 per cm 30, possono contenere una cassetta di resti ed un'urna cinerarie oppure due urne cinerarie. Eventuali applicazioni sulla lastra esterna (lampada votiva, portafiori, ecc.) non potranno sporgere più di cm. 10 dal piano della lastra.

G) Nelle sepolture multiple in terra non potranno essere contenute più di due salme. Le caratteristiche dei manufatti dovranno essere le stesse di cui al punto D) del presente articolo.

Articolo 19

Accoglimento nel cimitero

Nel cimitero del Comune di Monfalcone sono accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel Comune di Monfalcone e che abbiano assunto

- residenza fuori dal Comune da non più di 5 anni alla data del decesso;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori dal Comune di Monfalcone
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune di Monfalcone
 - e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura private esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla norma;
 - g) le ceneri derivante dalla cremazione di cadaveri qualsiasi sia stata la loro residenza in vita e qualsiasi sia il luogo di morte
 - h) all'interno del comune possono essere costruite tombe, lapidi e monumenti, destinati alla sepoltura di cadaveri o resti mortali per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze. Il luogo della costruzione della sepoltura o monumento, o della sola sepoltura della salma o dei resti, in luoghi già esistenti (ivi compreso l'ossario che accoglie i resti di coloro che sacrificarono la vita per la libertà nell'ultimo conflitto mondiale) verrà scelto con delibera di Giunta. L'autorizzazione alla sepoltura, anche di resti provenienti da altri cimiteri, verrà rilasciata dal Comune. Le spese derivanti dalle operazioni cimiteriali saranno a carico del richiedente.

Articolo 20

Traslazioni

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale, ossa umane o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri comunali, da sepolture di cimiteri esterni al Comune a sepolture di cimiteri comunali.

Le traslazioni sono consentite nel rispetto dei criteri d'accoglimento stabiliti, con le limitazioni previste dal Piano Regolatore Cimiteriale e dall'art. 37 del presente Regolamento.

Non sono ammesse traslazioni da loculo a loculo per avvicinamento salme o motivi diversi.

Articolo 21

Campi di inumazione

Le sepolture per inumazione sono poste nei campi comuni di rotazione, hanno durata di 10 anni.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costruito in materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Nei campi comuni ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un monumento funebre con le caratteristiche di quello previsto all'art. 18, punti A) e B); quando siano trascorsi almeno 6 mesi dall'inumazione.

L'installazione del monumento funebre, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede

con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 22

Sepulture private

Le sepulture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di trentacinque anni dalla data della concessione;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) e per la durata di trentacinque anni dalla data della concessione;
- c) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione, in apposite cassette ossari dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie, per la durata di trentacinque anni dalla data di concessione;
- d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di trentacinque anni dalla data di concessione;
- e) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR: 21 ottobre 1975 n° 803 a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione;

Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera e), potranno essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per la durata e alle tariffe previste con deliberazione giuntales periodicamente aggiornate. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

Articolo 23

Tumulazioni provvisorie

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cineraria in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del DPR 10/9/1990. n. 285 nei seguenti casi:

- qualora siano destinati ad essere tumulati in sepulture private non ancora completate o momentaneamente non disponibili;
- si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;

Il deposito provvisorio non può superare la durata di dodici mesi;

Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di una cauzione, della tariffa di utilizzo, nonché delle tariffe per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva;

La tariffa di utilizzo è calcolata per giorno con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione;

La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, verificato che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti;

Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, si provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata,

salvo il recupero delle somme eccedenti.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 24

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

A- Cremazione di salma

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Decesso, ai sensi dell'art. 3 della L. 30/03/2011, n. 130 e dell'art. 41 della L.R. 12/2011, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi famigliari e previa acquisizione del certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero in caso morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato

La volontà del defunto deve risultare da:

- a) Disposizione testamentaria;
- b) Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
- c) In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

B) Cremazione di resti mortali e di ossa

A richiesta degli aventi titolo, con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale risulti che il defunto in vita, non aveva mai espresso volontà contraria alla cremazione, l'ufficiale di Stato Civile del comune nel cui cimitero sono custoditi i resti mortali, rilascia l'autorizzazione alla cremazione di ossa e di resti mortali inconsunti rinvenuti dopo le operazioni di esumazione ordinaria (trascorsi 10 anni dall'inumazione) o di estumulazione ordinaria (trascorsi 20 anni dalla tumulazione). Per la cremazione di resti mortali inconsunti o ossa non è necessaria la certificazione medica che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Articolo 25

Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa, portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Le urne possono essere seppellite, esclusivamente in ambito cimiteriale, mediante tumulazione o inumazione nelle tombe di famiglia, contenute in apposito pozzetto, collocato all'interno della tomba stessa. La tumulazione può avvenire in loculo ossario individuale, in loculo ossario ove è già presente una cassetta di resti o un'urna cineraria, in loculo salma ove è già presente un feretro, in tombe di famiglia.

Le urne possono essere affidate ai familiari del defunto secondo quanto previsto dal successivo art. 26 a condizione che le stesse siano conservate in luoghi confinati e stabili (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protette da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. È vietata l'inumazione e la dispersione delle stesse. L'urna affidata ai

famigliare deve riportate sulla targhetta anche il Comune di ultima residenza del defunto così come previsto dall'art. 44 primo comma della L.R. 12/2011.

Articolo 26

Affidamento delle ceneri ai familiari

L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal comune di decesso, sulla base dell'espressa volontà del defunto che deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- disposizione testamentaria o dichiarazione autografa (da pubblicare ai sensi dell'art.620 del Codice Civile);
- dichiarazione resa al comune di residenza o di fronte a pubblici ufficiali;
- iscrizione ad associazioni riconosciute: per l'affidamento delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate ed il soggetto affidatario. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

In mancanza di tali disposizioni testamentarie, la volontà del defunto di affidamento delle ceneri deve essere manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74-75-76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorrenze di più parenti dello stesso grado, è sufficiente che si esprima la maggioranza di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nell'ipotesi di concorrenza di soli due parenti dello stesso grado, la volontà sarà espressa da entrambi.

Nel caso in cui, la volontà relativa all'affidamento delle ceneri sia stata espressa al Comune di residenza, e l'istanza per l'autorizzazione sia rivolta al Comune di residenza e non al comune di decesso, qualora gli stessi non coincidano, nulla osta affinché il provvedimento possa essere rilasciato dal comune di residenza, fatte salve le necessarie comunicazioni tra le amministrazioni coinvolte.

La volontà del defunto dovrà essere espressa anche in merito all'individuazione dell'affidatario che può essere anche una persona diversa dai familiari. Non è possibile l'affidamento congiunto a più soggetti, tranne nel caso che il de cuius abbia disposto il collocamento dell'urna dopo la morte dell'affidatario. Il nuovo affidatario dovrà comunque richiedere nuova autorizzazione al comune.

In caso di mancata individuazione si applica quanto previsto dall'art. 42, comma 3 della L.R. 11/2012

In caso di rinuncia dell'affidatario, l'urna verrà consegnata e conservata presso il cimitero comunale, ovvero presso un cimitero scelto dall'affidatario, il quale si assumerà anche gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

In caso di decesso dell'affidatario, l'art. 44, comma 5 della Legge n.11/12 dispone che chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario è tenuto a dare comunicazione, entro 30 giorni, al comune di ultima residenza del defunto e al comune di nuova destinazione dell'urna.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata a seguito della presentazione di un'istanza, in bollo, da parte del soggetto affidatario, nella quale sarà indicata la sua qualità di avente diritto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione da cui si evinca la volontà del defunto o la dichiarazione dei soggetti individuati nel comma 1. L'istanza dovrà contenere:

- i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario nonché del defunto ivi comprese le indicazioni circa il luogo di decesso e di cremazione;
- i dati relativi al luogo di conservazione dell'urna;

- la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso all'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la dichiarazione di conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- la dichiarazione che non sussistono impedimenti di consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza, entro il termine massimo di 30 giorni.

A seguito della presentazione dell'istanza, verrà rilasciata da parte del Comune, l'autorizzazione all'affido personale delle ceneri, in base alla quale si provvederà alla consegna dell'urna sigillata.

Articolo 27

Controlli

Il comune vigila e controlla l'applicazione delle norme sopra specificate secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/09/1990 n.285 e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Articolo 28

Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 411, comma 2 del codice penale come modificato dall'art. 2 della Legge 130/2001;

La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino alla data del decesso;

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza di sue disposizioni, vi provvede:

- a. il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;
- b. l'esecutore testamentario;
- c. il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto;
- d. in mancanza dei soggetti sopraindicati, provvede alla dispersione il personale individuato dal comune.

Nel territorio del Comune di Monfalcone la dispersione delle ceneri è ammessa:

- in aree appositamente destinate all'interno del cimitero, individuate dal Comune

- in natura a distanza non inferiore a 400 (quattrocento) metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari ;
- in aree private, all'aperto. Per la dispersione in aree private, a distanza non inferiore a 400 (quattrocento) metri da insediamenti abitativi, è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Il comune si impegna, come previsto dall'art. 18 *Piano Regolatore cimiteriale* a dar seguito alla realizzazione all'interno del cimitero Comunale di un'area dedicata alla dispersione delle ceneri, oltre che di un cinerario Comune.

- Al di fuori del cimitero, nei luoghi ove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
- La dispersione nell'apposita area cimiteriale avviene per svuotamento delle ceneri nel luogo all'uopo adibito;
- È vietata la dispersione in aria (al vento).
- La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

La dispersione può avvenire anche in un comune diverso da quello di decesso previo assenso/nulla osta da parte dell'amministrazione comunale interessata.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere, in quanto compatibili, le medesime indicazioni previste per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, nonché i dati anagrafici del soggetto che provvede alla dispersione, il luogo di dispersione e l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

A seguito della presentazione dell'istanza, verrà rilasciata da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, in base alla quale si provvederà alla consegna dell'urna sigillata. L'incaricato alla dispersione dovrà provvedere alla dispersione stessa entro 60 giorni dalla consegna.

Articolo 29

Deposito provvisorio

È consentito il deposito gratuito dell'urna cineraria presso il cimitero, per un massimo di 60 giorni. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei famigliari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

Articolo 30

Registri cimiteriali

A cura dell'ufficio di Stato Civile dovrà essere tenuto un registro che dovrà contenere in ordine progressivo e cronologico le espressioni di volontà dei cittadini residenti, riguardanti la cremazione, l'affidamento o la dispersione delle ceneri

- Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
- Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione

A cura dell'Ufficio cimiteriale dovrà essere tenuto un registro che dovrà contenere:

1. i dati anagrafici, di residenza e di morte del defunto che aveva manifestato la volontà;
2. i dati anagrafici e di residenza della persona affidataria o incaricata alla dispersione;
3. la data ed il luogo dell'affidamento o di dispersione;
4. le autorizzazioni rilasciate e le eventuali variazioni successive ed ogni altra annotazione relativa alla destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 31

Senso comunitario della morte

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario, nel caso di dispersione delle ceneri e nel caso di sepoltura in cimitero diverso da quello comunale, può essere realizzata presso il cimitero apposita targa individuale o collettiva che riporta i dati anagrafici del defunto. Il luogo per l'apposizione della targa verrà individuato dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 18. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

Sono consentite forme rituali di commemorazione nei luoghi di dispersione delle ceneri ma non l'installazione di oggetti o manufatti.

Articolo 32

Tariffe

Sono eseguite a titolo gratuito le seguenti operazioni:

- dispersione delle ceneri effettuata dall'incaricato;
- dispersione delle ceneri nel cinerario comune;

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 33

Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

Sono esumazioni ordinarie:

- quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione o alla scadenza della concessione delle tombe di famiglia in terra, sempre che siano trascorsi almeno 10 anni dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i dieci anni.
- esumazione di resti mortali a scadenza del periodo di reinumazione fissato in un periodo non inferiore ai 5 anni. Il resto mortale può essere cremato. In caso di dissenso dei familiari alla cremazione si procede alla reinumazione.
- Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, potendo tuttavia anche essere raccolte in apposite cassette metalliche, riportante i dati identificativi del defunto, da destinare a sepoltura privata, previa domanda degli aventi diritto, ovvero a domanda cremate.

In occasione delle esumazioni ordinarie dai campi di rotazione, il Servizio Cimiteriale, provvede all'esposizione di appositi cartelli nei quali verrà indicata la data presunta di inizio delle operazioni e fissata la data entro la quale gli interessati dovranno presentare domanda di recupero dei resti. Nessuna comunicazione verrà inviata ai congiunti del defunto. Nel caso i congiunti siano interessati al recupero dei manufatti, dovranno provvedere alla loro rimozione entro la data prevista per l'inizio delle operazioni di esumazione. Nel caso non provvedessero il Comune libererà il campo dai manufatti, senza ulteriori comunicazioni. Le fotografie saranno rimosse dagli operai comunali e conservate presso l'ufficio cimiteriale, affinché gli aventi diritto possano ritirarle.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.

Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione, o comunque siano trascorsi 20 anni dall'originaria sepoltura.

I resti mortali esumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, per un minimo di 5 anni, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Nel caso di rinuncia alla sepoltura l'esumazione verrà eseguita dal Comune in base alle proprie necessità, senza preavviso alcuno ai famigliari, a meno non sia stata espressamente richiesto di destinare i resti alla cremazione e altra destinazione in fase di rinuncia alla concessione stessa.

Per motivi di sicurezza legati al luogo di lavoro e per motivi igienico sanitari, non è ammessa, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di esumazione.

Articolo 34

Esumazioni ed esumazioni straordinarie

Sono esumazioni ed esumazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione Comune, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi, nel caso di cui all'art. 83, I° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R.10/9/1990 n. 285. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.S dichiarerà che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza dell'incaricato dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

Le esumazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al II comma, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Si applicano alle esumazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 83 D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Le esumazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

I famigliari del defunto possono richiedere l'esumazione o l'esumazione di salme da sepolture private per il recupero di posti salma, richiedendo la loro sepoltura in campo di rotazione, fatta salva la possibilità di prevedere il successivo collocamento della

cassetina dei resti proveniente dall'esumazione nuovamente nella sepoltura originaria.

Articolo 35

Oggetti da recuperare

Qualora gli aventi diritto siano a conoscenza che con la salma siano stati sepolti oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 36

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa che sono tenuti a preavvisare quindici giorni prima dell'inizio della scadenza della concessione se intendono ritirarli.

Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano a disposizione del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica o eliminarli come rifiuti. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Il dirigente del servizio può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 1° comma.

CAPO VIII

SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 37

Sepulture private

La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 22.

Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la sua durata;
- la persona o le persone del concessionario o, nel caso di Enti e collettività, la persona che ha la rappresentanza;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
- la tariffa da corrispondere per la concessione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

La concessione può essere intestata a più persone, fino ad un massimo di tre, comunque legate tra loro da vincolo di parentela entro il II grado. Nel caso di concessione intestata a più persone devono obbligatoriamente essere indicate le salme destinate ad essere accolte. L'individuazione di separate quote non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente del diritto d'uso.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivo", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del comune.

Il concessionario può usare detta concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Le concessioni, possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a scadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento;

Articolo 38

Concessionari

Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da dichiarazione scritta resa direttamente al funzionario, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990, diritto d'uso della sepoltura, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.

Nel caso in cui nell'atto di concessione non siano indicate le salme destinate alla sepoltura il diritto d'uso è esteso alla famiglia del concessionario come indicata nel comma precedente.

E' fatta salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

Nel caso del comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato, deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari o loro aventi causa e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso o in qualsiasi momento precedente al decesso, nonché di salme

di persone che abbiano acquistato particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Ai fini dell'applicazione del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 del Regolamento di Polizia Mortuaria l'eventuale condizione di particolare benemeranza o convivenza nei confronti dei concessionari dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- conviventi – (persone che abbiano convissuto per almeno 5 anni con il concessionario).
- dichiarazione autenticata dal concessionario o suo avente causa, ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o atto notarile;
- benemeriti – (persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario).
- copia dell'atto di concessione o estremi dello stesso dove risulta indicato il nome dei benemeriti;

o in sua sostituzione:

- dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 47 e 19 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, depositata presso gli uffici competenti alla data della sottoscrizione, che attesti le benemerenze della persona, resa dal concessionario anche contestualmente alla richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

Per ogni tumulazione deve essere presentata richiesta da parte del concessionario o dei suoi aventi causa e rilasciata regolare autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 39

Concessioni a Collettività, Enti od Istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

Articolo 40

Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Servizio Cimiteriale indicando il tipo di manufatto richiesto.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

La concessione dei loculi ha luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate.

Le tombe di famiglia e gli ossari possono essere concessi anche senza che vi sia una sepoltura immediata.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata per famiglie o collettività, è data in qualsiasi tempo, osservando come criteri di priorità la data di presentazione della domanda e la residenza nel comune del richiedente.

Per i non residenti, l'accoglimento delle richieste, sarà valutato dal Servizio Cimiteriale, caso per caso e a secondo della disponibilità del momento, ferma restando la priorità di concessione ai residenti nel Comune;

Le sepolture od aree date in concessione non possono per il concessionario essere oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 41

Manutenzione delle sepolture

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari od aventi titolo, per le parti da loro costruite od installate, nonché secondo quanto indicato nell'atto di concessione, viste anche le indicazioni del PRC.

Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che gli Enti preposti ritenessero di prescrivere per la buona conservazione, adeguamento o per motivi di sicurezza ed igiene.

Articolo 42

Costruzione dell'opera - termini

Qualora il concessionario intenda trasformare l'area concessa in una tomba di famiglia in cemento, lo stesso deve dichiararlo in sede di sottoscrizione dell'atto di concessione indicando chiaramente quanti posti salma intende realizzare. La trasformazione dovrà essere fatta entro 12 mesi dalla data della concessione dell'area stessa, pena la decadenza del diritto concessione.

La trasformazione dovrà essere conforme alle disposizioni di cui al punto 13 della Circolare 24/06/1993, n.24 del Ministero della Sanità avente per oggetto "*Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285: Circolare esplicativa*" e a quanto contenuto nel presente regolamento.

I soggetti che intendono realizzare opere, manufatti, lapidi o simili in reparti speciali o su aree o sepolture private o comuni, devono provvedere alla presentazione del relativo progetto ed alla successiva esecuzione delle opere autorizzate nelle forme e nei limiti fissati dal PRC.

Fino all'adozione del PRC i progetti sono presentati entro 180 giorni dalla data di assegnazione della sepoltura o area e l'esecuzione delle opere è compiuta entro 210 giorni solari consecutivi dalla data dell'autorizzazione del progetto, fermo restando che detto tempo, per la realizzazione di lapidi o monumenti su fosse od aree inumatorie, decorre comunque non prima che siano trascorsi 6 mesi dal seppellimento della salma, al fine di consentire il naturale assestamento dei terreni.

Fino all'adozione del PRC il Comune potrà concedere proroga o deroga, su motivata istanza.

E' sempre possibile impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.

Le interruzioni dei lavori di cui all'art. 53, comma 11 e art. 58 comma 5, sono fatte salve dal decorso dei tempi di esecuzione delle opere di cui al comma 1.

Articolo 43

Subentro e titolarità

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata l'avente titolo è tenuto a darne comunicazione al Servizio Cimitero, entro 3 mesi, richiedendo contestualmente la variazione per subentro dell'intestazione della concessione.

Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti ed affini nel grado più prossimo, individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge.

Il richiedente deve dichiarare d'essere in possesso del requisito necessario, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano.

Al concessionario della sepoltura sono indirizzate tutte le formali comunicazioni inerenti la sepoltura stessa, od al soggetto subentrante per morte del concessionario, che assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti.

In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione può avvenire d'ufficio in funzione delle informazioni note, con successiva comunicazione della variazione all'interessato.

In caso di subentro per decesso del concessionario, il diritto d'uso alla sepoltura resta sempre in capo al concessionario originario fino alla scadenza della concessione stessa.

Articolo 44

Sepulture private - scadenza

L'Ufficio Servizi cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata al massimo sei mesi prima della sua scadenza, fermo restando che se nel periodo che intercorre tra il rinnovo anticipato e la scadenza naturale, verrà applicato un aumento di tariffe, al concessionario verrà richiesta l'integrazione della somma dovuta.

Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 43 comma 2.

Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 5.

I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune.

Articolo 45

Rinuncia a concessione

Il Comune, accetta la richiesta di rinuncia delle concessioni cimiteriali, solo nel caso il cui il concessionario o l'avente titolo abbia prima provveduto, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa e ceneri.

I loculi, gli ossari o le tombe di famiglia per i quali ci sia stata la rinuncia da parte del concessionario o dagli aventi causa, prima della naturale scadenza, tornano in piena ed assoluta disponibilità del Comune. I manufatti e gli arredi devono essere rimossi a cura del concessionario al momento della rinuncia. In caso contrario vale quanto disposto dall'art. 36.

Il Comune nell'accettare la rinuncia, provvede a restituire ai concessionari un importo proporzionale al periodo della mancata fruizione della concessione, stabilito come segue:

<u>anni della concessione fruiti</u>	<u>% restituita</u>
<i>(arrot. per difetto)</i>	
da 0 a 1/4	80% dell'importo versato
da 1/4 a 1/2	55%
da 1/2 a 3/4	30%
dal 3/4 alla scadenza	0%

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna;

Articolo 46

Revoca

E' possibile per il Comune ritornare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione delle previsioni del PRC o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.

Verificandosi questi casi l'assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune e viene assegnato o concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, di sepolture con complessiva pari capacità di accoglimento di salme o resti mortali o ossa o ceneri nell'ambito del cimitero comunale.

Le relative traslazioni sono compiute d'ufficio dal Comune con spesa a proprio carico.

Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 90 giorni al concessionario.

Il comune fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.

Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 90 giorni.

Informazione di ciò va data anche mediante affissione per 90 giorni di idoneo avviso all'albo del Cimitero ove trovasi la sepoltura revocata, contenente anche l'indicazione delle date fissate per le traslazioni.

Eventuali variazioni nel programma di traslazione, od altro, sono comunicate mediante le stesse forme di cui sopra, con riduzione a 45 giorni degli eventuali tempi previsti di pubblicazione od affissione.

Nel giorno indicato le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.

La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

Articolo 47

Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, per inosservanza dei tempi di cui all'art. 42, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti all'art. 41;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- f) quando si sia accertato che la sepoltura sia stata utilizzata da terzi non aventi diritto;
- g) quando la salma temporaneamente posta nella tomba provvisoria comunale non sia traslata nella sepoltura privata cui è destinata nei tempi assegnati.

h) In tutti i casi in cui sia prevista dalla normativa vigente

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c), d), e), f) e g) di cui al 1° comma avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste, nel caso di concessionario od avente causa sconosciuto od irreperibile, mediante la pubblicazione della diffida all'albo cimiteriale per almeno 90 giorni.

Si applicano, anche nei casi di decadenza della concessione, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 46.

L'area ed i manufatti per la cui concessione è stata dichiarata decadenza, senza alcun diritto da parte del concessionario nei cui confronti è stato emanato il provvedimento, sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite a cura del Comune le opere di rimessa in pristino od adeguamento dallo stesso ritenute necessarie.

La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

Articolo 48

Estinzione della concessione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.

La concessione di loculi, ossari e di aree o manufatti per sepolture familiari o di collettività può essere rinnovata a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso.

Il rinnovo deve essere richiesto non oltre 90 giorni dopo la data di scadenza, da cui comunque decorre.

Quando venga a mancare il concessionario e non ne sia stata data comunicazione al comune ai sensi dell'art. 43, comma 1 e non sia stato registrato il subentro, il Comune riconosce per i diritti ed obblighi derivanti dal presente Regolamento uno solo tra gli aventi diritto superstiti con quale esclusivamente tratta.

Nel caso di decesso del concessionario, il subentrante o i subentranti possono procedere al rinnovo. Il diritto di sepoltura dal momento del rinnovo farà capo alla famiglia dei subentranti. Nel caso di rinnovo intestato a più persone devono obbligatoriamente essere indicate le salme destinate ad essere accolte. L'individuazione di separate quote non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente del diritto d'uso.

Il Comune può accettare richieste di rinnovo anche anticipate rispetto alla scadenza per un periodo non superiore ai sei mesi antecedenti.

Nel caso in cui dal momento del rinnovo alla naturale scadenza della concessione ci siano state delle revisioni tariffarie, il concessionario è tenuto a versare la differenza al Comune.

La concessione di spazio sepolcrale individuale viene ad estinzione anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di liberazione dello spazio da salma, o ossa, o ceneri, salvo che la temporanea liberazione avvenga per disposizione dell'Autorità Sanitaria o Giudiziaria o per svolgervi opere di manutenzione.

In tale caso ha luogo, a domanda, il rimborso nelle forme e con le modalità di cui all'art. 45.

Articolo 49

Fascicoli per le sepolture private

Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e

raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicate la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

Per le sepolture ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 possono essere tenuti con sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione andrà apposta su di essi.

Articolo 50

Concessioni perpetue

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione, ma possono essere revocate come previsto dall'art. 92, paragrafo 2) del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 51

Vigilanza del comune

Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale, a richiesta del concessionario.

Il Comune esercita la vigilanza non solo ai fini della Polizia Mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

TITOLO IX

DISCIPLINA DEL CIMITERO

Articolo 52

Orari

Il cimitero è aperto al pubblico secondo il calendario e l'orario stabiliti.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di apertura.

Le giornate e l'orario di esecuzione delle sepolture e delle operazioni cimiteriali sono disciplinate dal Comune, nonché l'accesso al cimitero fuori orario.

Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali, che per la loro specificità possano provocare pregiudizio alla incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al Comune di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali.

Va data in ogni caso preventiva informazione pubblica mediante affissione d'avviso all'ingresso del cimitero e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune con almeno 10 giorni di anticipo e una preventiva e adeguata informazione.

I giorni e gli orari di lavoro per i soggetti terzi operanti nel cimitero sono definiti dal Comune.

Articolo 53

Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

Per comprovati motivi di salute o di handicap, il Comune può concedere il permesso di ingresso a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.

La richiesta di ingresso va presentata in marca da bollo agli uffici cimiteriali, che provvedono a rilasciare il permesso, sempre in carta resa legale, entro 15 giorni dalla richiesta.

Il permesso ha validità annuale e può essere rinnovato.

Il permesso può essere utilizzato solo dall'intestatario, anche se accompagnato, non è trasferibile ed è valido solo se accompagnato da un idoneo documento d'identità personale.

Tutti i permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento verranno ritirati, previo debito avviso agli intestatari.

Il comune si riserva la facoltà di installare un sistema elettronico di rilascio dei pass di entrata.

All'interno del cimitero si applicano le norme del codice della strada o in materia di circolazione stradale. Tutti i veicoli a motore ivi ammessi devono marciare a velocità ridotta.

Limitazioni potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.

Sarà inoltre vietato l'ingresso di qualsiasi mezzo privato, anche se munito di permesso, nella settimana antecedente e nei tre giorni successivi la ricorrenza della commemorazione dei defunti.

In tale periodo è anche vietato l'ingresso ai mezzi delle ditte esterne per qualsiasi motivo, compresa l'esecuzione di opere all'interno del cimitero.

Tale divieto non si applica ai mezzi comunali e a quelli delle Imprese di Pompe funebri.

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- b) alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
- c) ai bambini di età inferiore agli anni 10 non accompagnati da adulti.

E' consentito l'accesso a persone cieche accompagnate dal cane guida.

Articolo 54

Divieti

Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione;

In particolare é vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- c) rimuovere da sepolture altri fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi se non debitamente autorizzati
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- e) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di

custodia,

- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- j) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- k) chiedere l'elemosina, sia dentro che nelle immediate vicinanze, nel rispetto dei defunti e del particolare stato emotivo dei visitatori del cimitero.
- l) fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
- m) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme,
- n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti e del XXV aprile o previa autorizzazione del Sindaco,
- o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Servizio, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- p) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori autorizzati da eseguirsi nel cimitero. L'uso di tali mezzi deve essere limitato allo stretto indispensabile.
- q) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro, che saranno rimossi e destinati a rifiuto;
- r) abbandonare dopo l'uso, fuori delle collocazioni previste, gli innaffiatoi messi a disposizione dei visitatori.

In occasione del periodo annuale di Commemorazione dei Defunti il Comune può dettare speciali istruzioni di comportamento ed i vincoli per l'introduzione e la installazione in opera o deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.

Può interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari nell'interesse della fruibilità dei luoghi in sicurezza e tranquillità da parte dei visitatori.

Al verificarsi di particolari occasioni quali pubbliche cerimonie o simili per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico od in cui sia comunque richiesto dagli Enti preposti, il Comune può disporre la temporanea interruzione dei lavori di terzi nel cimitero od in suoi ambiti determinati.

Articolo 55

Fiori e piante ornamentali

Le corone floreali o simili collocati sulle tombe in occasione di funerali sono rimossi dal personale comunale non appena iniziano ad appassire, qualora non vi provvedano gli interessati.

Sono altresì rimossi nel caso in cui creino intralcio alla viabilità cimiteriale, od interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero siano collocati sopra od in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle.

Sono rimossi anche i fiori e le piante ornamentali in condizione di degrado tale da rendere indecorose le sepolture, oppure rendere disagiati le operazioni cimiteriali od

i percorsi interni a causa delle loro dimensioni.

L'impianto in terra di alberelli ed arbusti, deve essere preventivamente concordato con il custode del cimitero per definirne essenza, dimensioni ed esatta ubicazione entro il perimetro geometrico delle sepolture, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire la sicurezza dei luoghi.

Diversamente il Comune potrà provvedere d'ufficio alla rimozione e messa a rifiuto, previo avviso da esporsi all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni, affinché gli interessati possano per tempo provvedervi autonomamente, salvo il caso in cui il fatto non sia di pregiudizio alla sicurezza dei visitatori o degli operatori, nel quale caso il Comune provvede immediatamente alla rimozione d'ufficio, dandone successiva comunicazione all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni.

Articolo 56

Manufatti ed ornamenti delle sepolture

Sulle sepolture possono essere realizzate o poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copritomba, epigrafi e similari secondo quanto definito dal PRC e, in attesa della sua adozione, secondo progetto approvato.

Sono rimossi monumenti, lapidi, copritomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o la cui manutenzione difetti al punto di creare pregiudizio della sicurezza dei luoghi o dei visitatori, o collocati senza previa autorizzazione da parte del Comune

Alla rimozione provvederà Comune secondo la procedura di cui all'art. 46 commi 5 e 7, salvo il caso in cui il fatto non sia di pregiudizio alla sicurezza dei visitatori o degli operatori, nel quale caso il Comune provvede immediatamente alla rimozione d'ufficio, dandone successiva comunicazione all'albo cimiteriale per almeno 30 giorni.

Il comune conserva gli oggetti rimossi per ulteriori 60 giorni, libera dalla responsabilità di eventuali danneggiamenti in corso di rimozione o conservazione, tenendoli a disposizione degli interessati. Trascorso invano tale periodo il Comune ha disponibilità degli oggetti ai fini della loro messa a rifiuto, o recupero od alienazione.

Articolo 57

Rifiuti prodotti nel cimitero

In applicazione dell'art. 21, comma 2, lettera d) del DLGS 05/02/97 n. 22, e successive integrazioni e modifiche, i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione sono così regolamentati, fatte salve eventuali disposizioni superiori in materia:

- a. assi e resti lignei di casse, avanzi di indumenti, imbottiture e similari: operazione di smaltimento tramite termodistruzione od in discariche autorizzate per rifiuti urbani;
- b. parti metalliche di casse, maniglie, zoccoli ed altri ornamenti metallici: di norma operazioni di recupero tramite rottamazione, ovvero come al punto a) .

I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

Per quant'altro non previsto al presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 58

Imprese esecutrici di lavori all'interno del cimitero

I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa, all'interno del cimitero devono essere muniti della relativa autorizzazione rilasciata dal Comune e conservata presso il cimitero tra gli atti a

disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

All'interno del cimitero è in genere vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Per particolari e giustificati motivi gli uffici comunali competenti possono autorizzarne l'esecuzione in loco individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.

Possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione, gli automezzi delle ditte ammesse a lavorarvi.

E' altresì vietato l'inizio dei lavori per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi, l'inizio o l'esecuzione di lavori nel periodo della Commemorazione dei Defunti, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati dal custode del cimitero.

E' fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione e senza il pagamento dei relativi tributi, spazi pubblici.

La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tombe (o delle aree indicate ai sensi dei commi precedenti) deve essere limitata entro lo spazio assegnato dal Servizio, essere adeguatamente segnalata e recintata ed avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.

E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al concessionario in solido.

E' fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.

Le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori per la costruzione di tombe o per la posa in opera dei monumenti devono evitare ogni rischio di interferenza con l'utenza indistinta e con il personale alle dipendenze del Comune. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere tempestivamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al personale comunale ad ogni ingresso nel cimitero o quando richieste.

In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dalla legge, e il Dirigente del Servizio pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, ad eseguire lavori nel cimitero, per le ditte inosservanti le prescrizioni.

La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno del cimitero per il periodo della sua durata

Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

Nei casi più gravi o di recidiva, il Comune, dispone l'inibizione ad eseguire lavori nel cimitero per un periodo di sei mesi.

CAPO X

PERSONALE OPERANTE NEL CIMITERO

Articolo 59

Custode

Il custode è tenuto alla sorveglianza del Cimitero affinché siano rispettate tutte le disposizioni di ordine previste dal Regolamento. Ad esso incombe l'obbligo di eseguire gli ordini avuti dal Responsabile del Servizio cimiteriale.

Il custode del Cimitero, oltreché all'osservanza delle norme del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, è tenuto a:

- custodire le chiavi dei cancelli del Cimitero, dell'obitorio, della Cappella e degli altri locali addetti ai servizi cimiteriali;
- provvedere all'apertura e chiusura del Cimitero in conformità dell'orario predisposto dal Sindaco e salvo diverse disposizioni;
- sorvegliare che dal cancello non venga introdotto od asportato alcunché senza le speciali autorizzazioni comunali previste dal presente Regolamento;
- tenere i contatti con le ditte che operano all'interno del cimitero
- tenere con diligenza ed in ordine cronologico le copie dei registri di seppellimento, di esumazione ed estumulazione, nonché i permessi e le autorizzazioni concessi dal Comune a norma del presente Regolamento;
- custodire, in base all'inventario, tutti gli arredi e mobili esistenti nel Cimitero;
- denunciare tutte le infrazioni rilevate e gli inconvenienti verificatisi;
- all'atto del seppellimento, fissare su ogni feretro la targhetta (piombo) riportante il numero progressivo e l'anno corrispondente a quello di registrazione e controllare che vi sia apposta la targhetta con i dati identificativi del defunto;
- controllare che gli affossatori compiano l'escavo delle fosse necessarie all'inumazione e provvedano all'interramento di queste dopo avvenuta la deposizione del feretro;
- che soltanto le persone artigiane autorizzate di lavori nel Cimitero per conto di terzi, eseguano le opere in conformità dell'autorizzazione avuta dal Comune;
- controllare che le opere eseguite dagli artigiani rispettino le disposizioni previste dalla vigente normativa
- impedire l'accesso, se non per ragioni di servizio, alla camera mortuaria qualora vi giacciono morti per malattie contagiose;
- disporre che durante tutto il tempo in cui nella camera mortuaria vi siano cadaveri in deposito, la porta sia costantemente chiusa in modo che possa essere con tutta facilità aperta dall'interno. Deve assicurarsi che la camera stessa sia costantemente rischiarata;
- deve assistere il cadavere durante il periodo di osservazione. La sorveglianza sarà esercitata con l'apposita strumentazione, sempre in condizioni tali da non impedire eventuali manifestazioni di vita.
- riceve e custodisce le salme che vengono deposte temporaneamente nella cappella mortuaria per un periodo di osservazione in attesa di essere inumate, tumulate o sezionate.
- deve essere sempre presente alla consegna e sepoltura dei cadaveri
- Disciplinare e regolare le esumazioni ordinarie e le estumulazioni alla scadenza delle concessioni, di concerto con l'Ufficio Cimiteriale.

- Segnalare tempestivamente agli uffici i lavori di manutenzione da effettuare

Articolo 60

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

Inoltre è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- d) ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni dell'Amministrazione;

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) raccomandare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altre attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO XI

SANZIONI E CAUTELE.

Articolo 61

Sanzioni

Salvo diversa disposizione di Legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza di ingiunzione, il Comune dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- a. valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- b. comportamento recidivo del soggetto.

Articolo 62

Cautele

Chiunque richieda un servizio qualsiasi, od una concessione, od una

autorizzazione o presenti una qualunque istanza ai sensi del presente Regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

Relativamente a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità derivanti.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

Per le vertenze in materia e nella misura in cui siano rese note, l'Amministrazione si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti.

CAPO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Articolo 63

Norme transitorie

Per le concessioni di aree o manufatti di reparti speciali o di sepolture private, nonché per fosse in campo inumatorio comune già assegnate alla data del presente Regolamento, valgono le disposizioni dello stesso, se non diversamente espresso e qualora non contrastanti con quanto già disposto, caso per caso, da precedenti atti.

Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso di sepolture private in base a norme del Regolamento previgente, od atti del Comune ad esso successivi, può, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento e conservazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni superate dal presente Regolamento, ovvero con lo stesso risultanti in contrasto.

Articolo 64

Efficacia delle precedenti disposizioni – norme finali

Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Monfalcone di adozione del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Monfalcone, approvato con Deliberazione Consigliare del n. 9/63 dd. 30/06/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni e il Regolamento del Servizio Trasporti Funebri approvato con Deliberazione Consiliare n. 1/4 dd. 07/02/2006

Articolo 65

Norme di rimando

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla vigente normativa nazionale e regionale.

Tabella A)**Servizi a pagamento**

CONCESSIONE MANUFATTI	DURATA CONCESSIONE
Manufatto a 2 posti	35
Manufatto a 3 posti	35
Manufatto a 4 posti	35
Manufatto a 6 posti	35
Manufatto a 9 posti	35
Fondi in terra con obbligo di costruzione da 2 a 4 camere (da realizzare entro 6 mesi dalla concessione)	35
Loculo tradizionale I, II e III fila	35
Loculo tradizionale IV e V fila	35
Loculo trasversale	35
Loculo ossario	35
RINNOVO CONCESSIONI	
Rinnovo fondo in terra 2 posti	10
Rinnovo fondo in terra 2 posti	25
Rinnovo fondo in terra 2 posti	35
Rinnovo per manufatti in cemento 2 posti	10
Rinnovo per manufatti in cemento 2 posti	25
Rinnovo per manufatti in cemento 2 posti	35
Rinnovo per manufatti in cemento 3 posti	10
Rinnovo per manufatti in cemento 3 posti	25
Rinnovo per manufatti in cemento 3 posti	35
Rinnovo per manufatti in cemento 4 posti	10
Rinnovo per manufatti in cemento 4 posti	25
Rinnovo per manufatti in cemento 4 posti	35
Rinnovo per manufatti in cemento 6 posti	10
Rinnovo per manufatti in cemento 6 posti	25
Rinnovo per manufatti in cemento 6 posti	35
Rinnovo per manufatti in cemento 9 posti	10
Rinnovo per manufatti in cemento 9 posti	25
Rinnovo per manufatti in cemento 9 posti	35

Rinovo loculo tradizionale I, II e III fila	35
rinnovo loculo tradizionale IV e V fila	35
Rinnovo loculo trasversale	35
Rinnovo loculo ossario	35
SPESE CIMITERIALI	
<p>Inumazione ed esumazione decennale compreso scavo</p> <p>Inumazione tomba di famiglia compreso scavo</p> <p>Tumulazione salma in loculo od ossario</p> <p>Tumulazione salma in loculo</p> <p>Tumulazione resti o ceneri in loculo o ossario</p> <p>Tumulazione salma in tomba di famiglia</p> <p>Tumulazione e inumazione in tomba di famiglia terra cassette resti o ceneri</p> <p>Esumazione ordinaria in campo decennale</p> <p>Esumazione straordinaria (scavo)</p> <p>Estumulazione salma da tomba di famiglia o da loculo tradizionale</p> <p>Estumulazione resti o ceneri da tomba o da loculo o da ossario</p> <p>Estumulazione di resti o salma effettuata contestualmente alla prima</p> <p>Deposito fino a trenta giorni (al giorno, con un minimo di 5 giorni)</p> <p>Deposito dal 31° giorno fino ad un massimo di 90 giorni sia in fondo pubblico che privato</p>	
<p>Autorizzazione al trasporto resti e/o ceneri provenienti da esumazioni o estumulazioni</p> <p>Diritto amministrativo per espletamento pratiche rilascio autorizzazioni all'inumazione, tumulazione, cremazione, trasporto</p> <p>Diritto amministrativo per espletamento pratiche domiciliazione ceneri</p>	